



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°214 CSAT 12 del 21 dicembre 2017

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## ERRATA CORRIGE

Di seguito la corretta esposizione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale (procedimento 43/A a carico della Pol. Acquedolcese) già pubblicata sul precedente Comunicato Ufficiale 210 CSAT 11 del 19/12/2017.

### **Procedimento 43/A**

POL. ACQUEDOLCESE (ME) avverso perdita gara per 0–3.

Campionato Promozione Gir. "B" Gara: Acquedolcese/L'Iniziativa del 12 novembre 2017.

C.U. 173 del 24/11/2017.

Con rituale e tempestivo appello la Pol. Acquedolcese ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo.

La reclamante in buona sintesi sostiene che: a) a parte l'episodio violento posto in essere in danno dell'assistente ufficiale, non vi sarebbe stato alcun altro episodio tale da determinare interventi da parte delle Forze dell'ordine né da parte del direttore di gara, il cui giudizio sul punto sarebbe insindacabile; quest'ultimo infatti non avendo ritenuto sussistere i presupposti per sospendere la gara, l'avrebbe fatta proseguire; b) i dirigenti della Acquedolcese hanno fatto tutto il possibile affinché la gara avesse un regolare svolgimento circostanza, peraltro, confermata dal fatto che il direttore di gara abbia disposto che la stessa proseguisse regolarmente con gli assistenti di parte; c) il punto "4" della regola 6 non fa alcun riferimento alla fonte del malessere o infortunio che precluderebbe all'assistente di proseguire e che pertanto è discrezione del solo direttore di gara valutare se proseguire o meno con gli assistenti di parte; d) alla fattispecie, comunque, non va applicato il 1° comma dell'art. 17 del C.G.S., ma bensì il comma 4° del medesimo articolo, per cui competerebbe alla giustizia sportiva valutare fatti non squisitamente tecnici (come quello in esame) che possano aver influito sull'andamento della gara e stabilire, conseguentemente, la conferma del risultato conseguito in campo o disporre la ripetizione della gara.

Resiste con contro deduzioni la A.S.C. S.D. L'Iniziativa chiedendo, di conseguenza, il rigetto del proposto gravame.

All'udienza dibattimentale odierna è intervenuto il rappresentante della Pol. Acquedolcese, assistito dal proprio difensore, avendone fatta rituale e tempestiva richiesta, il quale ha ampiamente esposto i motivi di difesa già enunciati nel reclamo ed ha ribadito la richiesta di annullamento della decisione del giudice di prime cure con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo o, in subordine, con disposizione di ripetizione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova di quanto avvenuto nel corso della partita.

In particolare dalla lettura degli stessi si rileva che al 22' del 2° t. il n. 18 della Società Acquedolcese, sig. Alioto Antonio, a gioco fermo, veniva espulso su segnalazione dell'Assistente n. 1, per avere proferito nei confronti di quest'ultimo una frase dall'evidente tenore offensivo. Una volta avuta notificata l'espulsione il predetto calciatore colpiva con uno schiaffo violento al volto l'Assistente Ufficiale n. 1 causandogli forte dolore tanto da impedirgli la prosecuzione della gara. Lo stesso Assistente una volta terminata la gara si recava presso il pronto soccorso del P.O. di Sant'Agata di Militello per le cure del caso e veniva dimesso con una prognosi di giorni 3 s.c.

A seguito di tale episodio la gara veniva interrotta e la terna faceva rientro negli spogliatoi e solo dopo 13' circa l'arbitro, vista l'impossibilità a proseguire dell'Assistente n. 1, decideva di riprenderla sostituendo gli assistenti ufficiali con due assistenti di parte.

Ciò posto La Corte osserva che l'assistente di "parte" sia figura ordinariamente prevista

dalle norme federali per i campionati dalla 1° categoria in giù, mentre per gli altri campionati è prevista la presenza di assistenti ufficiali, e solo in via eccezionale è previsto il ricorso alla figura dell'assistente di parte.

Allo stato della vigente disciplina in materia occorre, comunque riferirsi alle seguenti disposizioni al fine di ricostruire l'assetto normativo vigente:

- 1) Regola "6" del Regolamento del Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC: "Assistente di parte" al punto "1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica...". Norma questa che trova, peraltro, riscontro nell'art. 63 comma 2 delle N.O.I.F.
- 2) Regola "6" del Regolamento del Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC: punto 3) Determinandosi l'assenza di uno degli assistenti designati, il direttore di gara cercherà di reperire un altro arbitro o assistente che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla funzione l'assistente presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo di gioco; b) fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna Società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo a svolgere tale funzione".
- 3) Regola "6" del Regolamento del Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC: punto 4) "Qualora nel corso di una gara un assistente non potesse continuare a svolgere il proprio compito a causa di malessere o infortunio, l'arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto al precedente punto 3)".

Orbene, la previsione di cui al punto 3), secondo quanto statuito dalla C.S.A., con un *obiter dictum* contenuto nella decisione pubblicata sul C.U. n.109/CSA del 12/04/2016, concerne solo il caso in cui una gara sia iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare e nel corso della stessa, un evento accidentale (quale l'infortunio o il malessere), viene gestito con la procedura di cui al punto 3) al solo scopo di portare a termine la gara medesima.

L'aggressione perpetrata in danno dell'assistente ufficiale da parte di un tesserato della Acquedolcese e del suo successivo malore - tale da impedirgli di proseguire nella propria funzione - non è certamente né un caso fortuito né un evento accidentale, con la conseguenza che la gara deve intendersi conclusa nel momento in cui gli ufficiali di gara hanno abbandonato il terreno di gioco, a nulla rilevando la circostanza che il direttore di gara esorbitando dai propri poteri abbia deciso di proseguire la gara tramite l'ausilio degli assistenti di parte.

Alla luce di tutto ciò il gravame risulta infondato poiché la società Acquedolcese, in ragione del combinato disposto degli artt. 4 comma 2/C.G.S. e 17 comma 1/C.G.S., è oggettivamente responsabile del grave gesto violento posto in essere dal proprio tesserato in danno dell'ufficiale di gara, impedendo in tal modo che la gara potesse regolarmente proseguire e giungere a regolare conclusione.

Peraltro, sono destituite di fondamento le asserzioni tendenti a dimostrare l'applicabilità al caso in esame del comma 4 dell'art. 17/C.G.S., a supporto del convincimento di questa Corte basta qui il richiamo a Corte Federale di Appello – decisione pubblicata sul C.U. n.20/C del 22 febbraio 2001 (confermativa della decisione assunta dalla CDT/Sicilia pubblicata sul CU n.34 del 18/01/2001) – che su una fattispecie analoga a quella in esame ha escluso l'applicabilità della regola invocata dalla parte appellata.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

La presente decisione va trasmessa al C.R.A. Sicilia per quanto di sua competenza.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 21 DICEMBRE 2017**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI